

Redatto ai sensi della delibera CICR del 04/03/2003 e del titolo X capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Il Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S. è una Banca con sede legale ed amministrativa in Campi Bisenzio, provincia di Firenze, via B. Buozzi 54, capitale sociale di € 810.500,00 interamente versato e € 46.507.150,00 di riserve, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 00453780488, iscritta nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.3529.20, codice ABI n.8427.7, iscritta nell'Albo Società Cooperative n. A164625, aderente all'Accordo per la Costituzione dell'Ufficio Reclami della Clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario; aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; indirizzo di posta elettronica: info@creditoflorentino.it - sito internet: www.creditoflorentino.it

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Al fine di agevolare la concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene mobile o diritto di credito rappresentato da titoli o documenti. Tale garanzia viene denominata pegno.

Il pegno è il diritto reale, costituito dal debitore o da un terzo (per il debitore) a garanzia di una obbligazione (finanziamento), che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con priorità rispetto agli altri creditori (prelazione) sulla cosa ricevuta in pegno.

Il pegno si costituisce mediante la consegna al creditore o ad un terzo della cosa, ovvero del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa (c.d. spossessamento).

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/98 e Testo unico finanza).

Il pegno assicura alla Banca, in ipotesi di mancata restituzione del finanziamento erogato, la possibilità di soddisfarsi su quanto fornito in garanzia.

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Sezione 3 – Condizioni economiche dell'operazione

Spese di informativa precontrattuale: zero

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in deposito a custodia si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito foglio informativo relativo al deposito titoli.

Spesa per produzione documento di sintesi: € 1,00

Recupero spese postali invio documento di sintesi: € 1,00

Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Oggetto del pegno: i titoli e/o gli strumenti finanziari sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della banca, in garanzia di ogni credito della stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni dei crediti concessi.

Rinnovi e proroghe: in caso di rinnovi o proroghe del credito concesso, il pegno costituito da un terzo permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali rinnovi o proroghe, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla banca al terzo e quest'ultimo, entro cinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione abbia manifestato la propria volontà di mantenere ferma la garanzia.

Foro competente: per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello dove è posta la residenza dello stesso o l'eventuale diverso domicilio eletto.

Modifica delle condizioni economiche: la banca si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 del D. Lgs. N. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione in materia di trasparenza delle disposizioni.

Pegno costituito dal terzo: se il pegno è costituito da un terzo, questi dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano i rapporti garantiti. La banca a richiesta del terzo costituente, comunicherà, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del terzo costituente del consenso scritto del debitore, ulteriori informazioni concernente l'esposizione stessa.

Legenda

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S.
Via B. Buozzi, 54
Campi Bisenzio (FI)
www.creditoflorentino.it